



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Provincia di SASSARI

Piazza Villamarina ,1

***REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA NEL
COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA***

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Art. 5 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

Art. 6 - Ulteriori ambiti di applicazione del trattamento dei dati personali attraverso dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e particolari sistemi mobili

CAPO II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Titolare del trattamento

Art. 8 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I - Regole generali per il trattamento dei dati personali

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 - Obbligo di informativa

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Art. 14 - Accesso ai filmati

Art. 15 - Comunicazione dei dati personali

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Sezione II - Sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 17 - Misure di sicurezza

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari

Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del trattamento dei dati personali, conseguente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura, gestito ed impiegato dal Corpo di Polizia Locale nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

In particolare il presente regolamento :

- Individua gli impianti che compongono il sistema di videosorveglianza comunale ;
- Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza ;
- Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo, pertinente e non eccedente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo del sistema;

L'impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Teresa Gallura è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e strumentali di Polizia Locale, del monitoraggio veicolare per la gestione del traffico, nonché di controllo del territorio per fini di sicurezza, ordine, decoro, quiete pubblica e perseguimento di condotte non conformi alle leggi ed ai regolamenti.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

2. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento , registrano immagini in aree delimitate dalle zone di installazione delle telecamere e consentono di riprendere sia gli autoveicoli che i soggetti che transitano nell'area interessata .

3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni :

- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), del quale fanno parte le Autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati;
- Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato), anche indirettamente; in particolare per quanto riguarda il presente regolamento, si intende per dato personale l’immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1;

c) per “titolare”, l’Ente Comune di Santa Teresa Gallura, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

d) per “responsabile”, la persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

e) per “autorizzati” le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;

f) per “interessato”, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione ;

h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

2. Il comune di Santa Teresa Gallura negli ambiti indicati all’art. 1 intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali finalizzate a :

- Alla tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;
- A svolgere attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;
- A rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana;
- Alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali ed eventuale accertamento di violazioni alle norme sulla circolazione stradale attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, qualora non siano l'unico strumento di accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali, anche nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- Alla tutela delle persone attraverso sistemi attivabili per l'emergenza.

3. Le predette finalità sono del tutto conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Santa Teresa Gallura, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di procedura penale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

4. Nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, il Comune di Santa Teresa Gallura promuove politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, attraverso separati accordi o protocolli d'intesa, anche al fine di consentire la visualizzazione diretta delle immagini degli apparati di videosorveglianza.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza del territorio gestito dal Comune di Santa Teresa Gallura si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale, in ambienti ad accesso disciplinato, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta al Comune di Santa Teresa Gallura, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie dello stesso Comando sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Santa Teresa Gallura, di altre amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati.

Art. 5 – Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la lettura delle targhe dei veicoli e per l'emergenza

1. I sistemi di videosorveglianza per la sicurezza urbana possono essere utilizzati dal Comune di Santa Teresa Gallura in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di tutelare la sicurezza secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.

2. La disponibilità di immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'attività della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine sul territorio comunale, secondo le indicazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e in applicazione di accordi o patti locali per l'attuazione della sicurezza urbana.

3. Le immagini possono altresì essere utilizzate da parte della Polizia Giudiziaria per indagini di iniziativa o delegate.

Art. 6 – Ulteriori ambiti di applicazione del trattamento dei dati personali attraverso dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e particolari sistemi mobili

1. L'utilizzo di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale costituisce trattamento dei dati personali, analogamente al trattamento derivante da sistemi di videosorveglianza.

2. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento possono inoltre comprendere l'utilizzo di apparecchi mobili di ripresa, quali:

- Body Cam e Dash Cam;
- Fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza.

3. Gli operatori di Polizia Locale, nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, possono essere dotati di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e di Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi inoltre di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo, nonché di apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili, da installare secondo necessità, qualora gli eventuali illeciti riscontrabili sul territorio non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

5. Il Comando di Polizia Locale può altresì dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini come i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – in conformità alla normativa vigente e in particolare alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 7 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura , nella persona del Sindaco pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fototrappole, Body Cam e Dash Cam di cui al presente regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

Articolo 8 Soggetti autorizzati ad accedere alla sala operativa

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Sindaco, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante con apposito atto formale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati a fronte di legittima e ragionevole motivazione, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa in cui sono stati attivati i collegamenti col sistema di videosorveglianza comunale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti, di cui al comma 1, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Articolo 9 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina con apposito atto formale i preposti in numero sufficiente per garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dei sistemi di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. Il Responsabile nomina un preposto per la sicurezza degli impianti per le funzioni di protezione e conservazione dei dati nei server di registrazione installati presso il predetto Settore.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i preposti, di cui al comma 1, saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 10 Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui al precedente articolo 8.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

4. Il preposto per la sicurezza degli impianti curerà la protezione dei server di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art.1, devono essere:

- Trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- Raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- Raccolti in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Esatti e, se necessario, aggiornati;
- Conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2.

2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video, anche con utilizzo di appositi software e possono essere dotate di “ brandeggio “ “ zoom ottico” . I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, per essere poi visualizzati sui monitor.

3. Le immagini videoregistrate dalle telecamere sono conservate per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di Polizia Giudiziaria, nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

4. I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali potranno essere conservati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione, a patto che i soggetti ripresi non siano riconoscibili e siano rispettati i principi di essenzialità del dato conservato.

Art. 12 – Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata del Comune di Santa Teresa Gallura , devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. A tal fine il titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo” livello. Quanto all'informativa di “primo livello”, il titolare utilizzerà cartelli di avvertimento, posizionati prima dell'accesso nell'area monitorata, per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente comprensibile. Il cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato, mentre l'informativa per esteso, cosiddetta di “secondo livello”, verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.

3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'Ente in materia di costi di riproduzione.

Art. 14 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Per finalità di indagine, è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.

3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.

5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

6. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previo oscuramento di ogni dato, al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti coinvolti.

Art. 15 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Santa Teresa Gallura ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico, diversi da quelli particolari e giudiziari, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2. Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, devono essere cancellati i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

Sezione II - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Art. 17 - Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente nei rispettivi ambiti di competenza alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è colui che esercita le funzioni per conto del titolare.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento si intendono automaticamente decaduti in caso di contrasto con la normativa in materia di trattamento dei dati personali e dovranno essere eventualmente aggiornati.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità